

## Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato, sul solo parere della Commissione centrale per la Calabria, a prorogare fino a sei mesi i termini fissati dagli articoli 5, 69, 71, 90, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto sostanzialmente la proposta dell'onorevole De Nava; vorrei solo adoperare, per una ragione di fatto, una formola diversa e all'ultimo inciso di essa: « anziché di un anno sono prorogate di sei mesi » sostituire: « sono prorogate di sei mesi » ed aggiungere: « È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente ». Si tratta di un emendamento puramente formale.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CHIMIRRI. Io devo giustificare l'opera della Commissione che propose le proroghe dei termini. La scadenza era imminente e occorreva provvedere senza indugio. Non avevamo ancora sott'occhi questo disegno di legge e perciò proponemmo senz'altro che venissero prorogati di un anno tutti i termini scritti tanto nella legge quanto nel regolamento. Essendosi osservato che in due casi, cioè per la distribuzione dei sussidi per la riparazione degli edifici pubblici e per le acque potabili fosse più conveniente limitare la proroga a sei mesi piuttosto che ad un anno, di accordo con l'onorevole De Nava, venne formulato l'emendamento, che l'onorevole ministro accetta modificandolo soltanto nella forma. Ho creduto opportuno di spiegare come è avvenuta questa apparente antinomia.

PRESIDENTE. All'articolo 4 proposto è fatta la seguente modificazione. « I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre, n. 570, sono prorogati di 6 mesi.

« È abrogata qualunque disposizione contraria della presente legge ».

La Commissione l'accetta?

CAO-PINNA, *della Commissione*. L'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

## Art. 5.

L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria può essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le lire 200,000, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella odierna seduta pomeridiana.

### Approvazione del disegno di legge sulle volture catastali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 845-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura. §

#### Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1908 il termine stabilito dall'articolo 2 della legge